



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia
Servizi sociali e scolastici

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

INDICE:

Art. 1: Oggetto

Art. 2: Finalità e principi generali

Art. 3: Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Art. 4: Rapporti tra Comune e servizi autorizzati/accreditati

Art. 5: Servizi pubblici per la prima infanzia - Concessione

Art. 6: Informazione e accesso agli atti

Art. 7: Autorizzazione al funzionamento

Art. 8: Accreditamento

Art. 9: Vigilanza

Art. 10: Norma finale.



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nel quadro della normativa nazionale e delle disposizioni della Legge Regionale n°6 del 9 aprile 2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 12 maggio 2009 avente per oggetto “Approvazione linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Bordighera. Tali servizi sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età.

2. Il Comune di Bordighera promuove ed eroga servizi educativi per la prima infanzia, tramite soggetti privati o uffici comunali, secondo livelli di prestazioni rispondenti alle esigenze della comunità locale.

Art. 2 – FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia:

- rappresentano un sistema di opportunità educative che in collaborazione e integrazione con le famiglie perseguono le finalità dello sviluppo delle potenzialità psichiche e creative delle bambine e dei bambini;
- riconoscono i bambini come soggetti capaci e attivi, portatori di identità individuali, soggetti di diritto, attivi protagonisti della loro esperienza, capaci di relazioni espressive delle loro potenzialità individuali;
- costituiscono un servizio di supporto per le famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei compiti educativi e, nella condivisione delle responsabilità genitoriali, facilitare l'accesso al mondo del lavoro in un quadro di pari opportunità;
- rappresentano punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale;
- promuovono raccordi con le altre istituzioni culturali, sociali e sanitarie del territorio;
- operano in rete con gli altri servizi socio educativi e scolastici del territorio, con particolare riferimento alle Scuole dell'Infanzia;
- riconoscono la Convenzione Internazionale ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20/11/1989), ratificata con legge n. 176/1991, e ad essa si ispirano nelle iniziative in difesa dei diritti dei bambini;
- sono luoghi di produzione, elaborazione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Art.3 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA.

1. Il sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dalla L. R. n.6/2009 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 588/2009. In particolare il Comune di Bordighera istituisce uno o più servizi educativi domiciliari per la prima infanzia.

2. Il Consiglio Comunale decide se gestire i servizi e gli interventi educativi per la prima infanzia in forma diretta, tramite concessione, in associazione con uno o più comuni o in forma convenzionata con soggetti del terzo settore o privati accreditati. Il Consiglio Comunale nel quadro delle scelte

programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio determina altresì il livello di sviluppo del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia. Decide in particolare:

- A) i servizi di cui assumere la titolarità diretta;
- B) i servizi da affidare in concessione a terzi;
- C) il finanziamento da attribuire al sostegno dei servizi privati accreditati.

3. Il Responsabile del Servizio Sociale nel rispetto delle normative nazionali, regionali e del presente regolamento, monitora il funzionamento di tutti i servizi relativi alla prima infanzia tramite gli organi del Distretto Socio-Sanitario n.1 Ventimigliese e il coordinatore pedagogico distrettuale.

Il Consiglio Comunale, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina il livello di sviluppo del sistema locale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e decide in particolare le risorse finanziarie da destinare alle famiglie per l'accesso ai servizi privati autorizzati/accreditati e a quelli comunali di cui all'art. 5.

4. In via prioritaria sono ammessi ai servizi i residenti nei comuni compresi nell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 (Bordighera, Vallebona e Seborga). I bambini non residenti sono iscritti in apposite liste e vengono ammessi solo in caso di disponibilità dei posti ed a esaurimento delle liste dei residenti. Si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. E' previsto un contributo integrativo per le rette di frequenza esclusivamente a favore dei residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 4, nei limiti delle disponibilità dei corrispondenti finanziamenti.

Art. 4 - RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI PRIVATI AUTORIZZATI/ACCREDITATI.

1. Il Comune individua nella convenzione con le strutture private autorizzate/accreditate la forma con la quale disciplinare i rapporti con le strutture medesime per l'accesso ai servizi in oggetto da parte degli utenti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono – tra l'altro - prevedere:

- A) il numero dei posti riservati ai bambini residenti nel territorio dell'Ambito territoriale sociale n.4 (Comuni Bordighera , Vallebona e Seborga) di cui Bordighera è capofila;
- B) le modalità di ammissione;
- C) il regolamento contenente gli elementi essenziali del servizio offerto fra cui l'ammontare della retta di frequenza, con l'impegno a sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale eventuali modifiche dello stesso;
- D) l'entità delle risorse finanziarie dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 da destinare quali contributi per la frequenza ai genitori dei minori iscritti;
- E) le forme di rendicontazione, a carico dell'istituto o soggetto convenzionato, dell'utilizzo degli eventuali fondi comunali, salvi ulteriori obblighi di rendicontazione, previsti da disposizioni regionali o statali;
- F) il rispetto della vigente normativa antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 – SERVIZI PUBBLICI PER LA PRIMA INFANZIA – CONCESSIONE

1. Ferma la facoltà del Comune di Bordighera di erogare direttamente servizi educativi per la prima infanzia, ove il Comune stesso intenda svolgere uno o più di tali servizi tramite soggetto esterno specializzato in materia, eventualmente con utilizzo di immobili comunali come sedi di svolgimento delle attività educative, il dirigente provvederà alla individuazione del concessionario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
2. Il servizio verrà disciplinato dall'atto di concessione e dal contratto di servizio e d'uso dei beni.

ART. 6 - INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie interessate l'accesso ai documenti e l'informazione sui servizi educativi per la prima infanzia nel proprio territorio, al fine di favorirne l'accesso e ottimizzare la corrispondenza fra la domanda e l'offerta degli stessi.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale tutti i Servizi Educativi per la Prima infanzia presenti nel territorio comunale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia.
2. Il Comune per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente si avvale ai fini dell'istruttoria del supporto degli organi del distretto Socio-sanitario n.1 Ventimigliese e del coordinatore pedagogico, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
3. L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico.

ART. 8 – ACCREDITAMENTO

1. I gestori dei Servizi Educativi per la prima infanzia, oltre a dover possedere i requisiti previsti dalla legge e dall'articolo precedente per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, devono chiedere l'accreditamento così come richiesto e disciplinato dalla legislazione vigente in materia, fermo il potere di vigilanza del Comune di cui al successivo art. 9.

ART. 9 – VIGILANZA

1. Il Comune attraverso gli organi del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese e il Coordinatore Pedagogico distrettuale, congiuntamente ai Servizi dell'ASL n. 1 Imperiese, vigila sul regolare funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate o in via di accreditamento, presenti sul territorio mediante visite periodiche ai servizi. I controlli sono effettuati anche dal personale comunale del servizio sociale e scolastico e della polizia locale. Tali controlli si estendono anche alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di accreditamento.
2. Nel caso in cui il Comune, nell'esercizio della vigilanza, rilevi la mancata osservanza delle condizioni per il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ovvero il grave inadempimento agli obblighi previsti nella convenzione o nella eventuale concessione di cui all'art. 5, previa diffida ad adempiere e accertata l'inottemperanza alla stessa, procederà alla sospensione dell'autorizzazione e della concessione per un tempo determinato e, nei casi più gravi, o di recidiva, alla decadenza dell'autorizzazione e della concessione.
3. Per necessità di igiene, salute e incolumità pubblica, il Sindaco, a seguito di controlli dei competenti uffici comunali, può con ordinanza contingibile e urgente disporre la chiusura di qualsiasi struttura per il tempo strettamente necessario alla rimozione dei pericoli che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza. Ove l'immobile in situazione di pericolo sia di proprietà comunale la pubblica amministrazione può, avendone la disponibilità, mettere a disposizione altri locali.

ART. 10 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.